

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ART.LO 700 E 669

QUATER C.P.C.

**E CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 151 C.P.C.**

PER: la signora **Bertelli Giulia**, nata a Torino il 05.01.1982 [C.F.: BRTGLI82A45L219W], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annamaria Gigli [C.F.: GGLNMR66E50H501Z] del Foro di Roma e Francesco Tropepi [C.F.: TRPFNC70L08H224U] del Foro di Locri, presso il cui studio in (00182) Roma, Via Taranto n° 21 è elettivamente domiciliata, giusto mandato rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, [i sottoscritti difensori dichiarano che le successive comunicazioni e notificazioni vengano effettuate al fax: 0677590522 e/o ai seguenti indirizzi di P.E.C.: annamariagigli@ordineavvocatiroma.org, tropepi@legalmail.it]

- ricorrente -

CONTRO: - Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro (M.I.U.R.) *pro-tempore*, con sede in Roma Viale Trastevere 76, 00153 - Roma.

- Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in (10100) Torino, Corso Stati Uniti, 45

- resistenti -

E NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

PREMESSO

1.- La ricorrente è titolare di diploma Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1999/2000, presso l'Istituto Magistrale Statale "Via Duchessa Jolanda" di Torino.



2.- Conseguentemente, la ricorrente è tra i soggetti in possesso del titolo di abilitazione nei confronti dei quali è stato fatto salvo l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nel momento della trasformazione in queste di quelle permanenti, come previsto dall'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 196/2006.

3.- Tuttavia il Ministero - a decorrere dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento - non ha considerato abilitante il titolo *de quo* e non ha mai iscritto la ricorrente nelle G.a.E.

4.- In data 05 giugno 2013 il Consiglio di Stato - Sezione Seconda, nel decidere sull'affare n° 4929/2012 (ricorso al Presidente della Repubblica) ha confermato il valore abilitante del titolo *de quo* disponendo in relazione alla questione oggetto della pronuncia “...*Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella seconda fascia... La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli Istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli Istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'articolo 53 del regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l.16 aprile 1994 n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15 comma 7 del d.p.r. 23 luglio 1998 n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g n.82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. 62/2011 nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001- 2002...*” (Cfr. documenti allegati)...”.

Successivamente è stato emesso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 325/2014 che ha fatto proprio il parere espresso dal Consiglio di Stato, togliendo qualunque dubbio sul valore abilitante del diploma magistrale.

5.- Ciò nonostante, i successivi due decreti di aggiornamento delle G.a.E., n. 235/2014 e n. 325/2015 non hanno consentito ai diplomati magistrali di presentare domanda di



inserimento. Il Decreto Ministeriale del Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica n. 325/2015 all'articolo 1 dispone "...*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Trasferimenti da una provincia ad un'altra: 1.- Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntive (di seguito, per semplicità denominata IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

a) *la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*
b) *la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa a norma dell'articolo 1, comma 1- bis del decreto - legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.*

c) *Il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie ad inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta...*" e non prevede l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale munito di Diploma di Istituto e Scuola Magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002

6.- In data 08 maggio 2009, la ricorrente ha presentato domanda cartacea di iscrizione nelle graduatorie del personale docente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 della scuola primaria; In data 19 maggio 2011 ha presentato domanda di aggiornamento/permanenza /trasferimento/conferma/ scioglimento riserva per gli anni 2011/2012 e 2012/2013; In data 06 luglio 2012 ha presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie aggiuntive del personale docente per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014; In data 10 maggio 2014 ha presentato domanda di inserimento a pieno titolo per gli anni 2014/2015 e 2015/2016 e 2016/2017 ai sensi del D.M. 235/2014; In data 01 luglio 2015 ha presentato domanda di inclusione a pieno titolo per l'anno scolastico 2015/2016; In data 11 agosto 2015 ha presentato diffida ad adempiere alla ammissione al piano straordinario di assunzioni *ex lege* 107/2015 e contestuale richiesta di inserimento in Terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017 per l'insegnamento nelle classi di concorso Scuola primaria (EEEE).



7.- In data 25 luglio 2014 - e quindi in relazione all'ultima domanda di inserimento presentata - viene pubblicato all'Albo istituzionale *on-line*, sul sito <http://www.atpromaistruzione.it> l'avviso di esclusione all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17 e quindi il diniego della domanda

8.- In data 16 aprile 2015 viene pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con la quale, in accoglimento del ricorso in Appello avverso la sentenza breve del T.A.R. Lazio n. 7858/2014 l'organo di giustizia amministrativa dispone l'annullamento del “... **decreto 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento...**”.

9.- In data 12 agosto 2015 la signora Giulia Bertelli presenta formale Diffida al M.I.U.R per ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento terza fascia per l'insegnamento scuola dell'infanzia classe di concorso (EEEE).

10.- Nuovamente il Decreto Ministeriale n° 325/2015 (decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento) all'articolo 1 dispone: Scioglimento della riserva è “... *fissato al 30 giugno il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2015/2016. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 4.*”. L'articolo 4 dispone: “*Le domande di inclusione a pieno titolo, di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 4) e di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 3), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 02 luglio 2015 esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 92, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 159, con le medesime modalità web già utilizzate per la presentazione delle domande di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15,2015/16 e 2016/2017, descritte all'articolo 9 comma 3 del D.M 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia. 2) Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di*



abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo...". Il successivo art.lo 5 dispone: "...1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235/2014 del 01 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante..".

11.- Nuovamente l'odierna ricorrente presenta domanda per inserimento in G.a.E., trattandosi sempre di un decreto di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017.

12.-La ricorrente non viene inserita;

13.- La legge n. 107 del 13 luglio 2015 autorizza il Ministero dell'istruzione Università e Ricerca scientifica ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

14.- Con Decreto n° 767/2015 del 17 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 1 comma 95 della legge 107/2015, il Ministero dispone il piano straordinario di assunzioni che all'articolo 2 prevede tra i destinatari del piano straordinario di assunzioni, punto b) *"i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge (107/2015) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017..."*.

15.- L'odierna ricorrente, diplomata magistrale - pur essendo tra coloro che ai sensi dell'articolo 1 comma 605 lettera c) era in possesso del titolo abilitante nel momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e che avrebbe avuto diritto ad essere inserita a pieno titolo (Cfr. sentenza Consiglio di Stato 1973/2015 e 3788/2015 *Infra*) - non è stata inserita in G.a.E., nonostante sia titolare del diritto ad esserlo e nonostante abbia presentato più volte la corrispondente domanda (*vedi sopra*), e conseguentemente non può partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui all'indicata legge e decreto.

16.- La mancata partecipazione della ricorrente al piano straordinario di assunzione, è lesivo del suo diritto e provoca un grave danno, impedendole di fatto di poter ottenere l'immissione in ruolo, l'unica garanzia contro il perpetrarsi di contratti a tempo determinato che favorisce il precariato, prassi dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Europea.



17.- Il comportamento, a lungo perpetrato dal Ministero di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento è illegittimo e lesivo dei diritti della ricorrente la quale deve essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento terza fascia, per l'insegnamento nella classe di concorso e Scuola Primaria (EEEE) essendo titolare di diploma magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002 e quindi abilitante (vedi infra) per i seguenti

MOTIVI

La questione riguarda il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento terza fascia, in subordine IV, della ricorrente diplomata magistrale con titolo conseguito entro l'anno 2001/2002, ed il danno a lei derivante dal perpetrarsi del comportamento omissivo del Ministero che, nonostante il diritto della stessa ad essere inclusa in G.a.E., confermato da norme di diritto e da giurisprudenza anche recente, persevera nel non consentirne l'immissione. Tale comportamento ha creato e crea gravi danni alla odierna ricorrente. La necessità di ottenere l'inserimento in G.a.E. è ancora più concreta e necessaria - al fine di evitare ulteriori danni - in relazione all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 235/2014, del D.M. 325/2015 e dell'entrata in vigore della Legge 107/2015 e del D.G.G. 767/2015.

Il D.M. 235/2014 Decreto M.I.U.R. del 01 aprile 2014, pubblicato in data 10 aprile 2014 all'art.lo 1 "...*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Trasferimenti da una provincia ad un'altra* " dispone: 1.- *Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntive (di seguito, per semplicità denominata IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

- a) *la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*
- b) *la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa a norma dell'articolo 1, comma 1- bis del decreto - legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.*
- c) *Il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie ad inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta...*". Tale decreto non prevede l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento del



personale munito di Diploma di Istituto e Scuola Magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002 .

Il Decreto Ministeriale n° 235/2014, è stato già oggetto di pronuncia di annullamento da parte del Consiglio di Stato nella parte in cui non consente ai diplomati magistrali di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Come esposto sopra la ricorrente è diplomata Magistrale con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come allegato.

La ricorrente inoltre ha sempre presentato la domanda per l'inserimento terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento; da ultimo ai sensi del Decreto Ministeriale n° 235/2014 ed anche per lo scioglimento della riserva per coloro che abilitati, sono iscritti con riserva, ai sensi del Decreto 325/2015 (vedi sopra).

In realtà sia il D.M. 235/2014 ed il successivo D.M. 325/2015 non prevedono né l'inserimento né lo scioglimento della riserva per i diplomati magistrali, sebbene siano tutti decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, ma solo la permanenza o il trasferimento per coloro che già sono inseriti e lo scioglimento della riserva per chi è in riserva.

Né il Ministero può legittimamente eccepire che per costoro non è stato previsto l'inserimento in G.a.E. o lo scioglimento della riserva, in quanto soggetti non abilitati.

Tale argomentazione è infondata e totalmente sconfessata dalla giurisprudenza remota e recente in tema di valore abilitante del diploma magistrale.

Il danno scaturito a carico dell'odierna ricorrente dalla negata considerazione del valore abilitante del diploma magistrale e la conseguente impossibilità di presentare domanda per l'inserimento in G.a.E. è enorme. E la necessità di ottenere un provvedimento di urgenza - che in questa sede, in corso di causa si chiede - che ordini al M.I.U.R. di immettere l'odierna ricorrente nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, in subordine nella fascia aggiuntiva, è realmente concreta e strettamente correlata al danno che – il mancato ingresso nelle G.a.E. – ha fino ad ora già provocato e potrebbe continuare a provocare con danni definitivi sul percorso scolastico e professionale della signora Giulia Bertelli, specie alla luce dell'entrata in vigore della legge 107/2015 citata.

VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE – DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO IN GAE – FUMUS BONI IURIS – PERICULUM IN MORA

Il diritto dell'odierna ricorrente ad essere inserite in G.a.E. e l'illegittimità del comportamento del M.I.U.R., ha origini ben lontane ed esattamente dall'anno 2007 quando,



entrando in vigore il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, vengono sopresse le graduatorie permanenti e contemporaneamente vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento (legge finanziaria 2007 – legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 605 lettera c). Da questa data in poi, il diploma magistrale non è stato più considerato abilitante, tant'è che con una serie di Decreti Ministeriali del M.I.U.R., all'atto pratico il Ministero ha impedito ai diplomati magistrali di ottenere l'immissione in ruolo, che, come è noto avviene tramite due canali, il concorso pubblico e l'inserimento nelle graduatorie, prima permanenti poi ad esaurimento. Orbene l'unico concorso indetto dal 1999 ad oggi è stato quello regolamentato dal D.M. 82/2012, comunque penalizzante per i diplomati magistrali perchè, la tabella valutazione titoli assegnava al diploma magistrale un punteggio molto più basso rispetto ad altri. E tale circostanza è risultata pregiudizievole ai fini della graduatoria; inoltre è stato impedito l'accesso alle graduatorie ad esaurimento sia nell'aggiornamento occorso con il D.M. n° 52 del 2012, che in quello occorso con il D.M. n° 235/2014 e da ultimo nell'aggiornamento occorso con il D.M. n° 325/2015 che è parte integrante del pregresso D.M. n° 235/2014.

Il Decreto Ministeriale n. 325/2015 del 03 giugno 2015 - all'articolo 1 dispone: *“...Scioglimento della riserva E' fissato al 30 giugno il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2015/2016 . A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 4.”. L'articolo 4 dispone: “Le domande di inclusione a pieno titolo, di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 4) e di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 3), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 02 luglio 2015 esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 92, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 159, con le medesime modalità web già utilizzate per la presentazione delle domande di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15,2015/16 e 2016/2017, descritte all'articolo 9 comma 3 del D.M 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia. 2) Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di*



specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo...". Il successivo art. 5 dispone: "...1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235/2014 del 01 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante...". Orbene, lo si ricorda fin d'ora, il D.M. 235/2014 avente ad oggetto "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia ad un'altra" di cui il successivo Decreto Ministeriale n. 325/2015 è parte integrante, è stato oggetto di impugnazione ma soprattutto è stato oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato (vedi infra) che lo ha annullato, dichiarandolo illegittimo, proprio nella parte in cui non consentiva l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali.

Il D.M. 325/2015 "...Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli ..." all'articolo 1 disciplina lo scioglimento della riserva a chi è già in graduatoria, subordinato al conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2015.

Orbene sia il Decreto Ministeriale 235/2014 che quest'ultimo D.M. 325/2015 impedendo di fatto all'odierna ricorrente di essere inserita in G.a.E., hanno provocato e provocheranno un danno enorme in quanto costei non può, alla data odierna, godere del "piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado "di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 e del successivo Decreto (M.I.U.R.) 767/2015 nella parte in cui all'articolo 1 comma 96 della legge 107/2015 e all'articolo 2 del Decreto 767/2015 dispongono che "sono assunti a tempo indeterminato" e sono "destinatari del piano straordinario di assunzioni" punto a) i soggetti *...punto b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge (107/2015), nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avvenuto per il triennio 2014/2017*, in quanto non inserita nelle graduatorie ad esaurimento pur avendone diritto (vedi infra).

Ed in ogni caso, l'odierna ricorrente - anche qualora riuscisse ad essere immessa in G.a.E. - alla data odierna sarebbe pregiudicata nella graduatoria da tutti coloro che - nelle *more* - hanno ottenuto l'inserimento in G.a.E..



Questa errata politica ostruzionistica contro i soggetti titolari di diploma magistrale, fomenta da parte dell'amministrazione pubblica il reiterno di contratti a tempo determinato. Circostanza questa che è contraria alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha condannato l'Italia per un uso spropositato dei contratti a tempo determinato (cui i soggetti diplomati sono costretti a sottostare per poter lavorare) incrementando ancor più il fenomeno del precariato, (vedi *infra*).

1. Accesso ai ruoli della scuola – Diploma magistrale – Graduatorie permanenti

La legge, articolo 399 del Decreto Legislativo 297/1994, Testo Unico delle Disposizioni per la Scuola, prevede che “...l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli Istituti d'arte ha luogo per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 2) Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva...”. Pertanto l'accesso in ruolo del personale della scuola avviene attraverso diversi sistemi di reclutamento. Oltre al concorso, i soggetti possono iscriversi nelle graduatorie, di Istituto o ad esaurimento (già permanenti).

Le graduatorie permanenti sono state istituite dal Decreto Legge 07 aprile 2004 n° 97 convertito con modificazioni dalla legge 04 giugno 2004 n° 143.

La norma di riferimento dispone: “... 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata



presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. 2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato. 3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante. 4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.

4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A....”.

Le graduatorie permanenti, sono poi state sostituite da quelle ad esaurimento (vedi *infra*). La normativa di riferimento sulle modalità di aggiornamento ed inserimento, delle permanenti poi ad esaurimento, prevede che questa avvenga ogni due anni con presentazione della domanda come da Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie. Orbene, a decorrere dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, i diplomati magistrali, che hanno titolo per essere inseriti nelle stesse, non hanno mai potuto presentare la domanda secondo le modalità stabilite nei diversi decreti di aggiornamento in quanto non essendo



considerati abilitanti, non era previsto dal sistema *on-line* utilizzato dal Ministero. E questo è accaduto anche recentemente, sia per quanto riguarda il Decreto Ministeriale 235/2014 che il Decreto Ministeriale 325/2015, parte integrante del D.M. 235/2014 laddove infatti - nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie e stabilire le modalità di presentazione della domanda - entrambi non consentono ai diplomati magistrali di poterla presentare, secondo le modalità in essi indicate. Tant'è che la odierna ricorrente, ha presentato ugualmente la domanda (*Cfr.* allegati), modificandola nel contenuto e comunque in modalità cartacea, onde evitare di essere pregiudicata dall'eventuale mancata presentazione, ritenendo fondato il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie.

Infatti l'ultimo Decreto Ministeriale di aggiornamento delle graduatorie (325/2015) all'articolo 4 (modalità di presentazione delle domande) dispone che le stesse dovranno essere presentate *"...con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, con le medesime modalità utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento.....descritte dall'art.lo 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia..."*, decreto dichiarato illegittimo e annullato (sentenza 1973/2015 Consiglio di Stato). L'articolo 9 del citato D.M. 235/2014 comma 2 e 3 dispone: *"...La domanda ... (di permanenza, aggiornamento, conferma ecc.) dovrà essere presentata esclusivamente ... con modalità web Si indicano di seguito le modalità ... a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via Web – registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero.*

Conseguentemente la piattaforma web denominata "Istanze on line" poichè non riconosce come titolo valido all'inserimento in G.a.E. il diploma magistrale, non ha consentito alla odierna ricorrente di presentare la domanda secondo le modalità in esso indicate. E poichè invece, il diploma magistrale è a tutti gli effetti titolo abilitante (vedi *infra*), la ricorrente ha diritto ad essere inserite in G.a.E.



Chiaro pertanto che ciò si pone in contrasto e viola la normativa di legge che disciplina le modalità di presentazione delle domanda per l'aggiornamento delle stesse cui legittimamente possono accedere anche i titolari di diploma magistrale, come esaurientemente indicato in seguito.

2) Titolo abilitante - Diritto ad essere inseriti nella graduatorie permanenti poi ad esaurimento.

Orbene, le graduatorie ad esaurimento trovano la loro origine nell'art.1 comma 605 punto c) della legge 196/2006, laddove la suddetta norma dispone: *"... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione..."*.

E' noto che *"...i docenti già in possesso di abilitazione..."* i quali, antecedentemente alla normativa di riforma del sistema di reclutamento e di accesso all'insegnamento, erano considerati a tutti gli effetti abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, *sono proprio i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno 2001/2002. E tale importante circostanza è stata oggetto di pronuncia dal Consiglio di Stato laddove, nelle sentenze n. 1973/2015 e n. 3788/2015 ha esplicitamente dichiarato che "... questo Collegio ritiene, quindi, che all atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso i criteri fissati dal decreto ministeriale 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..."*.



Successivamente una serie di Decreti Ministeriali nel prevedere l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e l'istituzione della fascia aggiuntiva la IV per l'appunto, hanno escluso propri i diplomati magistrali, sull'erroneo assunto che il diploma magistrale, non fosse abilitante. Tale comportamento è illegittimo e ha provocato gravi danni ai soggetti muniti di diploma magistrale, compresa l'attuale ricorrente.

La capacità abilitante del titolo magistrale, è stata da sempre confermata, anche da recenti pronunce di importanti organi giurisdizionali.

I docenti già in possesso di abilitazione, sono proprio i titolari di diploma magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002, già in possesso dell'abilitazione ma non inseriti nemmeno con riserva.

3) Periculum in mora - Scioglimento della riserva da parte di coloro che conseguono l'abilitazione entro il 30 giugno 2015 – d.d.g 767/2015.

Tutti gli altri soggetti indicati nella norma, art.lo 1 comma 605 punto c) “...*i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria...*” sono coloro che conseguiranno l'abilitazione al termine del percorso formativo (sia esso SSIS, SFP o Corsi Cobaslid), sono coloro che - indicati nel Decreto Ministeriale 325/2015 -, possono presentare la domanda per lo scioglimento della riserva se hanno conseguito l'abilitazione entro il 30 giugno 2015. L'articolo 1 dispone: “...*Scioglimento della riserva E' fissato al 30 giugno il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2015/2016...*”. Quindi coloro tra questi che hanno sciolto la riserva entro il 30 giugno 2015, sono entrati in G.a.E. comunque in data antecedente alla odierna ricorrente, la quale, nonostante abbia conseguito l'abilitazione prima, tuttavia non è ancora immesse in G.a.E.

Ancor più dannoso il D.M. 325/2015 e il D.D.G. 767/2015 appaiono se si considera che la loro pubblicazione è successiva alla Sentenza n° 1973/2015 del Consiglio di Stato che annulla il Decreto Ministeriale 235/2014 proprio nella parte in cui non “... *ha consentito ...ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora, ad esaurimento....*”.



In altre parole la ricorrente abilitata dall'anno del conseguimento del titolo avrebbe dovuto essere inserite in G.a.E. o sarebbe a lei dovuto essere consentito l'inserimento, in data antecedente sia al D.M. n. 235/2014 che al D.M. n. 325/2015 che al D.D.G n. 767/2015 o quanto meno in data antecedente agli ultimi due decreti citati, intervenuti dopo la sentenza del Consiglio di Stato e successivamente alle pronunce che già hanno cristallizzato il principio del valore abilitante del diploma magistrale ed altresì hanno reso certo il diritto della ricorrente all'inserimento. Né il Ministero avrebbe potuto legittimamente escluderla invocando la mancata presentazione delle domande, in quanto, come argomentato, l'odierna ricorrente, nonostante l'ostruzionismo perpetrato dal sistema, ha prodotto domanda cartacea.

Conseguentemente costei, che avrebbe dovuto essere inserita dal lontano 2006, e che già è stata danneggiata dai decreti citati (che non gli hanno permesso l'inserimento in G.a.E., consentendolo invece ad altri soggetti) lo sarebbe ancora di più qualora l'Organo Giudicante adito, ritenendo non fondate le pretese avanzate e insussistenti i requisiti *ex lege* previsti, respingesse la richiesta di emissione del provvedimento cautelare richiesto in corso di causa.

3) Violazione art.lo 3 cost. principio di uguaglianza - Disparità di trattamento.

Inoltre il comportamento tenuto dall'Amministrazione è illegittimo anche in quanto si pone in contrasto e viola il principio di uguaglianza nella parte in cui l'art.lo 3 Costituzione dispone che: "...*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...*" il che significa che la legge non può trattare persone uguali in modo differente e penalizzare alcuni rispetto ad altri.

Il Consiglio di Stato con il parere espresso sull'affare n° 4929/2012 cristallizzato poi nel successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 325/2014 ha riconosciuto e ribadito nuovamente il concetto di valore abilitante del diploma magistrale. Ed infatti a seguito di numerose pronunce (vedi allegati), diplomati magistrali, aventi gli stessi requisiti dell'odierna ricorrente, sono stati immessi in GaE.

A sostegno pertanto delle pretese in questa sede azionate si richiama l'articolo 3 della Costituzione, che appunto nel disciplinare il principio di uguaglianza impone lo stesso trattamento in presenza di uguali situazioni e se ne denuncia la violazione nel caso in cui la ricorrente non fosse immessa in GaE, in quanto - al pari di tutti coloro che sono già inseriti - è abilitata e titolare pertanto del diritto all'inserimento.

5) Valore abilitante diploma magistrale – *Fumus boni iuris*.



Ritenendo quanto sopra esposto di per se assorbente, per mero scrupolo difensivo si evidenzia quanto segue.

Il diploma di maturità magistrale di cui è titolare l'odierna ricorrente, poiché conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, all'esito dei corsi di Scuola ed Istituto Magistrale, istituito con Regio Decreto 06 maggio 1923 n° 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare - oggi primaria - è "*...titolo abilitante al fine dell'insegnamento...*". L'articolo 53 del Regio Decreto citato dispone: "*...L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari...*".

La questione alla base della richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, riguarda la capacità abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (già materna) e primaria (già elementare) del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come stabilito dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1997 che ha abolito i relativi corsi di conseguimento.

L'escludere, come è stato fatto fino ad oggi, che la ricorrente potesse partecipare alle graduatorie ad esaurimento si pone in netto contrasto con la normativa antecedente che conferiva valore abilitante ai diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Ne scaturisce da ciò anche una palese violazione del diritto di uguaglianza fra i diversi titolari dei titoli *de quo*. La normativa antecedente e la storia giuridica del diploma magistrale, come qui di seguito specificata ed evidenziata ne è la conferma.

La circostanza che il diploma magistrale – di cui è titolare l'odierna ricorrente – sia abilitante è fatto noto e riconosciuto nel tempo da remota e recente giurisprudenza e normativa.

Il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'esito dei corsi di Scuola ed Istituto Magistrale, istituito con Regio Decreto 06 maggio 1923 n° 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare - oggi primaria - è "*...titolo abilitante al fine dell'insegnamento...*". L'articolo 53 del Regio Decreto citato dispone: "*...L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari...*".

Tale caratteristica, è confermata dall'art.197 del T.U. della scuola Decreto Legislativo n. 297/1994 il quale dispone: "*... A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in unica*



sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente all'esercizio della professione, ed all'insegnamento nella scuola elementare.....".

Tale articolo è stato abrogato dalla Legge 10 dicembre n° 425 del 1997. In ogni caso viene mantenuto il valore legale abilitante dei diplomi di maturità magistrali conseguiti a termine dei corsi di studio iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 e conclusi entro l'anno 2001/2002, come specificato successivamente dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1997 n° 434 il quale all'articolo 2 dispone: *"...I titoli conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare..."*. Ugualmente l'articolo 7 del D.P.R 23 luglio 1998 n° 323 dispone: *"...I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale ed abilitante all'insegnamento nella scuola elementare...."*. Sono abilitanti anche i diplomi rilasciati dagli Istituti Magistrali entro i termini temporali sopra indicati anche se riferiti a corsi sperimentali quinquennali, purchè il diploma conseguito equivalga al "Diploma di Maturità Magistrale". Per chiarire la terminologia si intende "abilitante", il fatto che il titolo (conseguito al termine di Scuole ed Istituto Magistrale) conferisce ai soggetti diplomati la qualifica di insegnante della scuola elementare (oggi primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento. La capacità abilitante è intrinseca nel titolo stesso e per essere capaci di insegnare i soggetti diplomati non hanno bisogno di affrontare o superare altro esame *test* o concorso. Oltre che dalla normativa sopra indicata, tale capacità abilitante, è stata sancita più volte anche da leggi successive e dall'allora Ministro Dell'Istruzione come da comunicazione che si allega (Cfr. documenti allegati). Successivamente la Circolare Ministeriale n° 31 del 18 marzo 2003, all'articolo 4.1 recita: *"...Il personale docente della scuola paritaria deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art.1 comma 4bis legge 10 marzo 2000 n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e degli Istituti Magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola*



elementare....”. Tale Circolare ribadisce il valore abilitante e quindi di “qualifica professionale” nella scuola privata paritaria presso cui i diplomati possono svolgere la loro attività sia come dipendenti a tempo indeterminato che come liberi professionisti e collaboratori autonomi. Ciò rappresenta una base importante per dimostrare che il titolo risponde appieno a quanto previsto dalla direttiva CEE 2005/36 sui titoli di qualifica professionale. Sulla base pertanto della normativa indicata e di quanto fin qui argomentato è fuori di dubbio che per la legge italiana, il “Diploma di Maturità Magistrale”, è titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria (già elementare), a prescindere dalla partecipazione a concorsi ordinari non abilitanti.

Infatti il concorso ordinario, quando è stato indetto, ha avuto la sola funzione di procedura di reclutamento. A ciò si aggiunga che - sempre per legge - il “Diploma di Maturità Magistrale” è titolo per l’esercizio della professione regolamentata di docente anche al di fuori della scuola statale, ed è considerato titolo abilitante nella scuola primaria paritaria. Quanto sopra dedotto ed argomentato, è stato fatto proprio da recente giurisprudenza che - chiamato il Tribunale Civile di Perugia, Sezione Lavoro a decidere sulla causa avente R.G.N.1534/2013 avente ad oggetto la richiesta volta ad ottenere, in via interinale ed urgente, l’annullamento e/o la sospensione del licenziamento intimato dalla Direzione Didattica I° Circolo e di Istituto disposta dalla Direzione didattica IX° Circolo di Perugia ed il reinserimento nelle graduatorie di III^ fascia, di Circolo e d’Istituto della Scuola dell’Infanzia e Primaria per il triennio 2011/2014 - riconosceva il valore abilitante del diploma magistrale, proprio facendo riferimento a tutta la pregressa normativa. (Ordinanza relativa a procedimento avanti al tribunale di Perugia R.G.N. 1534/2013) (Cfr. documenti allegati) “...*dal reticolato normativo sopra riportato si evince che il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell’infanzia e primaria, ha avvertito l’esigenza di tutelare l’affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli Istituti magistrali da coloro che l’avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all’ a.s. 1997/1998....*”. Ed il reticolato normativo cui si riferisce il Tribunale di Perugia parte dall’articolo 3 comma 1 della legge 341/1990, istitutiva dello specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell’infanzia e primaria). Rilevante è anche il successivo comma 8 che rimanda al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione emanato di concerto con i Ministeri della Funzione Pubblica e del Tesoro, con il compito di stabilire “...*i tempi e le modalità per il graduale*



passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio...". Ovviamente il Giudice del Lavoro, a sostegno delle sue conclusioni, considera anche quanto disposto dal D.M.10 marzo 1997 evidenziando che *"...i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale..."*. Riporta anche il testo dell'articolo 1 della legge n° 425/1997 che ha abrogato l'articolo 197 del D.lgs 297/1994 che parla di "valore abilitante dei titoli di studio". Infine riprende il contenuto dell'articolo 15 del D.P.R. 323/1998: *"...Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali che dispone che..."*. I titoli di studio conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento alla scuola elementare.

Avverso l'Ordinanza del Tribunale che accoglieva il Ricorso *ex art. lo 700 c.p.c.*, il M.I.U.R. proponeva Reclamo, che si concludeva con provvedimento di rigetto e conferma pertanto dell'ordinanza. Così il Collegio, Giudice del Reclamo: *"...Nella puntuale ricostruzione della disciplina di riferimento, il Giudice di prime cure ha esattamente sottolineato che, attuata con legge 341/1990, l'istituzione di specifico corso di laurea a due indirizzi per la formazione di docenti della scuola dell'infanzia e primaria (allora materna ed elementare) già il TU 297/1994, all'art. lo 197 aveva previsto che il titolo di studio conseguito all'esito dell'esame di maturità presso l'Istituto Magistrale avesse valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare..."*. Riporta anch'esso poi nel contenuto della pronuncia la normativa già citata nell'Ordinanza del Tribunale. All'esito così disponeva *"... dalle richiamate disposizioni è dato desumere che laddove il legislatore ha emanato disposizioni transitorie di rango primario ovvero secondario volte a dare graduale attuazione alla riforma istitutiva di uno specifico corso di laurea per l'insegnamento nella scuola primaria (D.L. 10 marzo 1997), ovvero alla nuova disciplina relativa agli esami di Stato (art. lo 15 dpr 323/1998), ha attribuito permanente valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare ai titoli di studio conseguiti al termine dei corsi iniziati presso Istituti Magistrali entro l'anno scolastico 1997/1998: nel primo caso (laddove si trattava di indicare il valore abilitante del titolo di studio rispetto all'insegnamento nella scuola primaria, in attesa del passaggio al requisito esclusivo del*



diploma di laurea) includendo espresso e separato riferimento ai titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 e comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, nel secondo caso (laddove si trattava di indicare il valore legale ed abilitante del titolo di studio conseguito nel vigore della vecchia disciplina degli esami di Stato), il riferimento omnicomprensivo, ai ...titoli conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997 – 1998...” (Cfr. documenti allegati). Il Tribunale Ordinario di Perugia - Sezione Lavoro, in sede monocratica e collegiale, non ha dubbi nel ritenere che le leggi transitorie di rango primario ovvero secondario non hanno fatto altre che mantenere e conservare il valore abilitante del titolo magistrale, valore di cui ne è per sua natura provvisto. Inoltre, anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato - Sezione Seconda, Adunanza del 05 giugno 2013, nel decidere sull'affare n° 4929/2012 (ricorso al Presidente della Repubblica) , (vedi sopra) avente ad oggetto l'impugnazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 - nella parte in cui non consente l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento in III fascia del personale docente avente titolo all'insegnamento ed all'inserimento in III fascia delle graduatorie di istituto e di circolo e del D.M. del M.I.U.R. 13 luglio 2011 n. 62, nella parte in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo e di istituto non possa essere inserito in I e II fascia il personale docente non presente nelle graduatorie ad esaurimento, prevede che in II fascia non possono essere inseriti i docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000-2001 in realtà non ha mai dubitato del valore abilitante del titolo de quo disponendo in relazione alla questione oggetto della pronuncia “...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella seconda fascia... La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli Istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli Istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola



primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'articolo 53 del regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l.16 aprile 1994 n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15 comma 7 del d.p.r. 23 luglio 1998 n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g n.82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. 62/2011 nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001- 2002...” (Cfr. documenti allegati)...”.

Successivamente è stato emesso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 325/2014 che ha fatto proprio il parere espresso dal Consiglio di Stato, togliendo qualunque dubbio sul valore abilitante del diploma magistrale.

Pare utile menzionare anche la Sentenza del Consiglio di Stato n° 5833, Sezione V, del 19 novembre 2012 pronunciata su un ricorso in Appello, avverso Sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano Sezione III n° 1085/2006 nella parte in cui, trattandosi di titolo richiesto dal bando di concorso per Istruttore dei Servizi educativi presso gli asili nido, il Consiglio di Stato disponeva che “...nel caso di specie, pertanto il bando non poteva *che* riferirsi al diploma di scuola magistrale o Istituto Magistrale avente valore legale e quindi conseguito prima dell'anno scolastico 2001-2001...” [Cfr. doc. all.].

Altresì, il T.A.R. Piemonte – Sez. Seconda, dopo aver accolto con ordinanza di sospensiva del 13 febbraio 2013, ha pronunciato Sentenza favorevole accogliendo il ricorso proposto avente ad oggetto la richiesta di “...annullamento dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami ai fini della formazione di una graduatoria di 300 candidati, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico - profilo specifico di insegnante scuola materna - anche con funzioni di sostegno in presenza di alunni diversamente abili, indetta nel dicembre 2012 dalla Città di Torino, successivamente pubblicata; nonché per l'accertamento delle situazioni di diritto o interesse legittimo riguardanti il valore abilitante del diploma di Scuola Magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini della ammissione alla selezione pubblica...”.

All'esito del giudizio, il T.A.R. Piemonte così disponeva: “... 3. Il primo motivo di ricorso ha carattere assorbente ed è fondato, per le ragioni sommariamente espresse dalla Sezione nella fase cautelare. L'articolo 15, settimo comma, del D.P.R. n. 323 del 1998 stabilisce in via transitoria che ... I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei



corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare La previsione di preferenza, nella forma dell'automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati o in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni. Tanto configura un'ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento, tenuto conto che l'amministrazione ha, da un lato, ammesso alla selezione i candidati in possesso del solo diploma conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 , dall'altro, ha introdotto nell'avviso pubblico una clausola che finirebbe per relegare irrimediabilmente costoro in una posizione di sovrannumero, senza tener conto dell'anzianità di servizio e di tutti gli altri titoli curriculari..." (Cfr. documenti allegati).

Ed a riprova di quanto emerso fino ad ora basta riportarsi anche alla Normativa Comunitaria ed a quanto occorso in sede di Comunità Europea di fronte al mancato riconoscimento in Italia del valore abilitante del titolo, e viceversa del riconoscimento in Italia, quale titolo abilitante, del diploma conseguito in altri paesi dell'Unione Europea.

Pare utile inoltre allegare al presente anche le certificazioni rilasciate – nelle more – dal M.I.U.R., su richiesta dei diplomati, relativamente alla certificazione del titolo, diploma maturità magistrale quale titolo abilitante. Si legge "...Il Miur attesta che: il signor.... in possesso del titolo indicato nelle premesse (diploma rilasciato dall'Istituto Magistrale statale "Duca degli Abruzzi" di Treviso datato 14 gennaio 1997, attestante il conseguimento, da parte del richiedente della maturità magistrale nell'anno scolastico 1996/1996) è docente qualificato ad insegnare in Italia nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria ...". Identico certificato è stato rilasciato a richiesta anche da altri docenti abilitati titolari di diploma di Istituto Magistrale (Cfr. documenti allegati).

Sempre in tema di capacità abilitante del titolo magistrale, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973/2015, in riforma della sentenza breve del T.A.R. Lazio n. 7858 del 21 luglio 2014, in relazione alla richiesta di annullamento del D.M. n° 235/2014 che non consentiva l'accesso in G.a.E. ai diplomati magistrali, si è pronunciato in modo favorevole, togliendo qualsiasi dubbio in merito a questa lunga diatriba, riconoscendo integralmente il



valore abilitante del diploma magistrale e cristallizzando altresì la pretesa dei ricorrenti ad essere immessi in G.a.E.

Così il Consiglio di Stato “...Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria. Questo Collegio ritiene, altresì, che la sentenza impugnata manifesti profili di contraddittorietà tra il chiesto dai ricorrenti originari e il pronunciato dal primo giudice, dal momento che, in effetti, non vi è mai stata la pretesa all'applicazione, in via analogica, del citato parere del Consiglio di Stato da cui deriva il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, solo a tali fini rievocato dagli attuali appellanti. Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 235/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di



inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.....

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7272 del 2014) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento...”..

Tale pronuncia è di estremo interesse ed importanza ai fini della questione trattata in questa sede. Infatti il supremo organo di giustizia amministrativa, toglie qualsiasi dubbio circa il valore abilitante del diploma magistrale, valore che gli appartiene da sempre. Inoltre conferma quanto sopra argomentato circa i soggetti in possesso di titolo abilitante, all'epoca della trasformazione delle graduatorie da permanenti a esaurimento e di conseguenza, la loro giusta pretesa ad essere inseriti in G.a.E.. Tant'è che dispone l'annullamento del D.M. 235/2014 proprio laddove non consente l'inserimento in G.a.E. dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro gli anni 2001/2002.

Altresì importante è la pronuncia del Tribunale del Lavoro di Cremona che nell'accogliere in pieno le richieste di tutela emana ben sette decreti inaudita altera parte in cui ordina al M.I.U.R. l'immediato inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento.



Nessun dubbio per il Giudice del Lavoro di Cremona sull'esistenza del pregiudizio grave e irreparabile arrecato ai docenti in possesso di diploma magistrale abilitante ed esclusi da sempre dal Ministero dell'Istruzione dalla possibilità di poter correttamente accedere alle Graduatorie a Esaurimento e alle relative operazioni di immissione in ruolo. Il Giudice del Lavoro ordina perentoriamente al M.I.U.R. e alle Amministrazioni interessate di consentire ai sette docenti **“...di presentare la domanda di inserimento in III Fascia delle graduatorie a esaurimento definitive [...], classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017...” e, soprattutto, “...di accogliere la domanda di cui sopra a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini della partecipazione del ricorrente al piano straordinario di immissioni in ruolo...”**.

Ancora più recente è l'ordinanza del Tribunale di Avezzano, il quale su richiesta di emissione del provvedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.*. Dispone: *“... In linea con tale pronuncia giurisprudenziale (sentenza n. 1973/2015 Consiglio di Stato) deve ritenersi valida la domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, valide nel territorio della Provincia dell'Aquila relativamente alla scuola primaria, presentata dalla ricorrente in data 8 maggio 2014, essendo la ricorrente medesima in possesso del diploma di Istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002. Sussiste anche il periculum in mora, poiché la mancata inclusione nella graduatoria precluderebbe alla ricorrente sia la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo in determinato che di essere inserita nei ruoli dell'Amministrazione scolastica. Per tutte le argomentazioni che precedono va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per gli anni scolastici 2014/ 2017 nel territorio delle provincia di L'Aquila relativamente alla scuola primaria, indette con D.M 235/2014...”*.

Giurisprudenza recentissima ha accolto le richieste avanzate da altri docenti che si sono rivolti al Tribunale lamentando le stesse doglianze mosse dalla odierna ricorrente. Così il Tribunale di Pordenone: *“...b) La mancata possibilità di accedere all'aggiornamento delle domande sulla piattaforma web “istanze online” con conseguente mancato inserimento nella terza fascia delle GaE, possedendo il titolo abilitante, ha fatto perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie saranno utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato. E' del tutto evidente la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare. Il Consiglio dei Ministri, in fatti, ha recentemente deciso di attuare un piano straordinario di oltre 100.000 assunzioni ...Tale piano*



straordinario di assunzioni rappresenta, con tutta evidenza, un tentativo di sanare l'abuso perpetrato nei confronti dei precari storici che, come i docenti oggi ricorrenti, per molti anni sono stati utilizzati per coprire posti vacanti con contratti a tempo determinato. Tale piano potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti "a pieno titolo" nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'articolo 399 del d.lgs 297/1994. Le odierne ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti in tali graduatorie anche in ragione del fatto che non possono presentare la domanda in via telematica, senza la tutela cautelare non potrebbero aspirare all'assunzione a tempo indeterminato...". Altresì il Tribunale di Vicenza "... Quanto al periculum in mora, deve ritenersi la sussistenza anche di questo requisito della domanda cautelare, considerando che il mancato inserimento nelle graduatorie, utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato, nella imminenza dell'apertura dell'anno scolastico, rende evidente di per sé la concreta possibilità che le aspettative di una assunzione siano frustrate dal mancato inserimento delle graduatorie, senza che abbia rilievo il comportamento omissivo pregresso, dovento la situazione di pericolo essere verificata in concreto al momento della pronuncia giurisdizionale....". In sostanza, deve accertarsi, in via cautelare, il diritto dei ricorrenti di partecipare alle procedure dirette alle assunzioni a tempo indeterminato, attraverso la rimozione degli ostacoli giuridici che hanno impedito il recepimento della domanda di inserimento nella graduatoria, quale misura funzionalmente diretta all'accertamento del diritto...." (R.G.N. 988/2015 numero cronolog. 3081/2015) (Cfr. doc. allegati).

Ad abundantiam, si cita anche una pronuncia del Tribunale di Padova rilevante ai fini della questione trattata in questa sede laddove sconfessa la teoria per la quale oggi sarebbe tardiva la richiesta di ammissione in G.a.E., sostenendo che al più potrebbe parlarsi di prescrizione ma non di decadenza, essendo il diritto soggettivo dei docenti soggetto a prescrizione e non a decadenza.

Si evidenzia inoltre che la dottrina, in tema di esistenza del "periculum in mora" è costante nel ritenere che: "...l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza deve non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato" (Montesano 1955,79) ed ancora "il riferimento all'imminenza del pregiudizio significa che il timore di danno non deve essere legato ad eventi ancora lontani nel tempo, ma come' è stato detto incombere con vicina probabilità...".



Interessante anche il Tribunale di Messina che con Ordinanza del 21 settembre 2015, ha accolto la tesi innovativa secondo cui i diplomati magistrali potevano, per la prima volta, agire in occasione dell'ultimo aggiornamento delle G.a.E. del 03 giugno 2015 e non avevano alcun onere di farlo nè in occasione del D.M. del 2014 nè in precedenza.

Secondo l'Organo Giudicante, *i diplomati magistrali “per la prima volta, solo a seguito della pubblicazione del d.p.r. n. 25/03/2014 in G.U. del 15/05/2014 [hanno percepito] la valenza abilitante del titolo di diploma magistrale, limitatamente all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Il M.I.UR., in data 22/05/2014, ha emanato il d.m. n. 353/2014, con cui è stato inserito, tra i titoli abilitanti ed utili per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Prima di tale data, la ricorrente non ha potuto agire per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e va, conseguentemente, riconosciuta la tempestività della sua azione”*. Il Giudice di Messina, ha *“ribadito che il citato d.p.r. 25/03/2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 15/05/2014, quindi dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 9 del d.m. n. 235/2014 – fissato al 10/05/2014 – per la presentazione della domande di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e che parte ricorrente ha, dunque, presentato la domanda nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal M.I.U.R....”*.

Quanto sopra per evidenziare all'organo giudicante, che errato sarebbe considerare che la mancata presentazione della domanda nelle annate precedenti determina la decadenza del diritto e pertanto la impossibilità di accogliere la domanda spiegata; trattasi infatti di prescrizione e non di decadenza. E poichè la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e che in data antecedente al riconoscimento ciò non era possibile, solo a far data dal riconoscimento, la ricorrente ed altri diplomati potevano agire, come hanno fatto. Inoltre, la circostanza che il Ministero non consideri valida la domanda presentata in modo cartaceo viene appunto superata dalla domanda giudiziale presentata in questa sede che comunque interrompe la prescrizione non ancora decorsa.

La dottrina è concorde nel ritenere che *“non appare legittimo desumere dall’atteggiamento passivo e prolungato nel tempo di chi agisce ex art.lo 700 c.p.c. un’indicazione decisiva ai fini dell’esclusione del periculum in mora....”* (Vullo 2005, 1306). Si afferma cioè che non si può impedire che la parte, per ragioni varie non soggette al



sindacato del giudice, sia disposta a tollerare anche per lungo tempo una situazione anti-giuridica dagli effetti irreparabilmente pregiudizievoli, salvo, quando lo ritenga opportuno e ricorrendone ancor ai requisiti, invocare la tutela d'urgenza.

Nel caso *de quo*, la ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002, in data 08 maggio 2009, ha presentato domanda cartacea di iscrizione nelle graduatorie del personale docente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 della scuola primaria; In data 19 maggio 2011 ha presentato domanda di aggiornamento/permanenza /trasferimento/conferma/ scioglimento riserva per gli anni 2011/2012 e 2012/2013; In data 6 luglio 2012 ha presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie aggiuntive del personale docente per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014; In data 10 maggio 2014 ha presentato domanda di inserimento a pieno titolo per gli anni 2014/2015 e 2015/2016 e 2016/2017 ai sensi del D.M. 234/2015; In data 12 agosto 2015 ha presentato diffida ad adempiere alla ammissione al piano straordinario di assunzioni *ex lege* 107/2015 e contestuale richiesta di inserimento in Terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017 per l'insegnamento nelle classi di concorso Scuola primaria (EEEE) sia in seguito al Decreto Ministeriale 235/2014, che in seguito all'ultimo Decreto di aggiornamento 325/2015. E poichè il D.M. 235/2014 è stato dichiarato illegittimo ed annullato dal Consiglio di Stato nella parte in cui non consente l'inserimento in G.a.E. dei diplomati magistrali, la ricorrente ha diritto ad essere inserite in G.a.E. Inoltre anche la recentissima pronuncia del T.A.R. Lazio, Sezione Staccata di Latina nell'accogliere la domanda in via cautelare ha disposto anche l'annullamento del D.M. 325/2015, nella parte in cui non consente ai diplomati magistrali di poter presentare la domanda di inserimento in G.a.E.. Conseguentemente, poiché il diploma magistrale è titolo abilitante a tutti gli effetti, la ricorrente deve essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, a decorrere dalla data di trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (legge 296/2007).

Si evidenziano le seguenti circostanze.

1.- Prima del Decreto del Presidente della Repubblica 325/2014 il Titolo Diploma magistrale - benchè avesse sempre avuto natura abilitante - l'Amministrazione non lo ha mai considerato tale tant'è che addirittura ha istituito corsi tipo T.F.A. e P.A.S., riservati ai diplomati magistrali, allo scopo di consentirne l'abilitazione (249/2010).



2.- Non vi era stata ancora giurisprudenza che, a fronte del comportamento ostruzionistico dell'Amministrazione, si fosse pronunciata favorevolmente sul punto della natura abilitante del diploma magistrale, nonostante vi fosse legislazione progressiva.

3.- La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento sia prima del decreto di riconoscimento della natura abilitante del titolo, che successivamente.

4.- La giurisprudenza recente, vedi infra, è favorevole a riconoscere in via d'urgenza il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale all'inserimento in G.a.E., a prescindere dal fatto che abbiano o meno presentato la domanda in via amministrativa.

5.- A prescindere dalla domanda infatti, i diplomati magistrali hanno diritto ad essere inseriti in G.a.E. a decorrere dalla legge 196/2006 articolo 1 comma 605 lettera c), in quanto proprio costoro sono i docenti in possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e 4232/2015).

6.- Non si può parlare di decadenza ma semmai di prescrizione che come è noto comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il diritto, benchè esistente anche prima, è stato riconosciuto dal D.P.R. 325/2014 e pertanto da allora semmai inizia a decorrere il termine prescrizione.

7.- La circostanza che l'imminente piano assunzioni consente la partecipazione ad esso ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento al momento di entrata in vigore della legge 107/2015 che lo prevede, denuncia la necessità di accoglimento della richiesta di emissione del provvedimento di urgenza stante la concreta esistenza del pericolo in mora e del verificarsi di un danno grave ed irreparabile che si concretizza nella esclusione dalla partecipazione al piano assunzioni e la lesione grave del diritto della signora Giulia Bertelli ad essere inserita in G.a.E., e ad essere destinataria di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Il fatto che la ricorrente non sia inserita in G.a.E., determina l'impossibilità per costei di poter accedere ai ruoli dello Stato ed avere contratti di lavoro a tempo indeterminato.

8.- Tale circostanza comporta il reiterarsi di contratti a tempo determinato. Prassi questa che favorisce il precariato denunciato dalla Corte di Giustizia Europea

6) Violazione Diritti Quesiti – Art.lo 11 I° Disp. Preliminari Codice Civile - Periculum in mora



Si è evidenziato (Cfr. sopra) che, successivamente alla riforma della normativa sull'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (*ex* materna ed elementare), il valore abilitante del titolo magistrale è rimasto invariato, come ribadito da tutte le disposizioni in materia richiamate e da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 che ha cristallizzato il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 4929/2012 ed infine dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e da quella successiva 3788/2015. Tuttavia l'omesso inserimento dell' odierna ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento e quindi l'impossibilità per costei di accedere ai ruoli dello Stato e di essere destinataria di contratti a tempo indeterminato si pone anche in contrasto con l'articolo 11 Disp. Att. Cod. Civ. violando i diritti quesiti.

E' noto infatti che la legge non dispone che per l'avvenire e quindi non ha efficacia retroattiva (art.10 11 1° comma Disp. Preliminari c.c.); nel senso che secondo il principio dell'efficacia delle leggi nel tempo una norma di legge non è retroattiva e produce effetti per il tempo in cui è in vigore. Quindi qualora una stessa materia sia disciplinata da norme di leggi che si susseguono nel tempo ciascuna ha efficacia per il tempo in cui è presente.

Cosa accade però nell'ipotesi in cui – come in questo caso – le fattispecie sorte sotto l'egida di una normativa non si esauriscono nel tempo in cui la normativa che le governa è in vigore; in altre parole come vengono disciplinati i rapporti giuridici sorti sotto il vigore di una vecchia normativa ancora non conclusi al sopravvenire di quella nuova? Generalmente soccorre una disciplina transitoria emanata direttamente dal legislatore che si chiama disciplina transitoria o intertemporale. Qualora tuttavia manchi tale disciplina, vige un criterio generale che è stato elaborato dalla dottrina quello appunto dei diritti quesiti in base al quale la nuova norma non può privare un soggetto dei diritti acquisiti e delle situazioni giuridiche sorte e formatesi in base alla normativa precedente, i quali, pertanto diventano intangibili.

Conseguenza logica è che - nel caso *de quo* - l'abilitazione all'insegnamento della ricorrente diplomata entro gli anni scolastici 2001-2002, è una situazione giuridica consolidata e non può perdere efficacia. A sostegno di quanto fin qui espresso, soccorre tutta la normativa sopra indicata, che successivamente agli anni 2001-2002, o comunque alla soppressione dei corsi per il conseguimento del diploma magistrale ha ripetutamente ribadito il concetto del valore abilitante del titolo conseguito.

Il comportamento del M.I.U.R. volto a non consentire l'inserimento in GaE dell' odierna ricorrente, che ha comunque sempre presentato la domanda, viola il diritto quesito,



come disciplinato dalla legge 296/2006 articolo 1 comma 608 punto c, che dispone appunto l'inserimento in GaE di coloro che sono in possesso di abilitazione.” “*Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione.*” Costoro infatti – e quindi anche l’odierna ricorrente - in realtà hanno ottenuto l’abilitazione in data di gran lunga anteriore (data di conseguimento del titolo), ma il cui valore – lo si ripete avuto da sempre – è stato nuovamente riconosciuto solo con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 e poi riconfermato da diverse pronunce tra le quali quelle del Consiglio di Stato n. 1973/ 2015 e n. 3788/2015.

Chiaro pertanto che la signora Giulia Bertelli - diplomata magistrale e abilitata a tutti gli effetti in data antecedente al 30 giugno 2015 (data entro la quale gli iscritti con riserva devono conseguire l’abilitazione per poter ottenere lo scioglimento della riserva ai sensi del D.M. 325/2015) ed in ogni caso abilitata già da quando alcuni controinteressati si sono iscritti con riserva alle graduatorie ad esaurimento e anche al momento in cui avrebbero potuto presentare la domanda di inserimento secondo i tempi e le modalità descritte dal Decreto Ministeriale 235/2014 - avrebbe dovuto essere inserite in G.a.E. all’epoca della trasformazione delle permanenti in esaurimento e cioè contemporaneamente all’iscrizione con riserva di cui all’articolo 1 comma 605 punto c) legge 296/2006, con la particolarità che l’odierna ricorrente, oggi sarebbe già iscritta ed in ogni caso in una posizione in graduatoria prioritaria rispetto a tutti coloro cui è stato consentito l’inserimento sia con il Decreto Ministeriale 235/2014 che con l’ultimo D.M. 325/2015, alla cui partecipazione non è stato a lei consentito.

Il mancato accoglimento del ricorso *de quo* determinerebbe la violazione delle posizioni giuridiche già quesite della ricorrente che possiede un titolo già di per se abilitante per l’insegnamento alla scuola primaria e dell’infanzia. In altre parole la titolare del diploma di Istituto e Scuola Magistrale e quindi pienamente abilitata all’insegnamento si trova oggi a soggiacere ad una normativa che paradossalmente dispone “lo scioglimento della riserva” per coloro che sono inseriti in G.a.E. con “riserva”, senza considerare che all’epoca dell’inserimento con riserva in G.a.E., la odierna ricorrente sarebbe dovute essere inserita a pieno titolo.

Quindi successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, tutti i Decreti di aggiornamento delle graduatorie non hanno mai dato spazio ai diplomati magistrali. Oggi, dopo la sentenza citata n. 1973/2015 del Consiglio di Stato che ha cristallizzato in una pronuncia una situazione esistente da sempre (cioè il valore abilitante



del titolo magistrale ed il fatto che i diplomati magistrali sono proprio quelli che al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento erano coloro in possesso del titolo abilitante) è chiaro che i diplomati magistrali devono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, prima di altri che, solo oggi hanno conseguito l'abilitazione, sebbene iscritti con riserva alle graduatorie ad esaurimento. Il non consentire alla odierna ricorrente di potersi iscrivere alla graduatorie ad esaurimento, e favorire invece coloro che - soltanto dopo di essi hanno conseguito l'abilitazione - è chiaramente una lesione dei diritti già quesiti della ricorrente.

Ad *abundantiam* si evidenzia inoltre che la prassi consolidata da tempo dall'Amministrazione Scolastica, di impedire l'immissione in ruolo e quindi la stipula di contratti a tempo indeterminato, favorisce il precariato, situazione questa dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Europea. Il trattato di Amsterdam garantisce il miglioramento delle condizioni di lavoro. Le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo parziale o determinato, secondo il mercato interno di ogni singolo paese devono portare ad un miglioramento. L'esclusione dalle GaE per i diplomati magistrali, e quindi la mancata possibilità per costoro di poter accedere a contratti a tempo indeterminato, rappresenta una mancanza di progresso verso il miglioramento, vanificando in tal modo il contenuto normativo del Trattato di Amsterdam, sottoscritto dall'Italia. In tal modo pertanto, il nostro paese, pur aderendo ad un principio riconosciuto universalmente, tuttavia di fatto non ne consente la realizzazione impedendo il concretizzarsi di fattispecie finalizzate proprio al raggiungimento di tale scopo.

Non solo. Di recente La sentenza della Corte di Giustizia Europea (terza sezione) del 26 novembre 2014 ha dichiarato che Inoltre *“la legge italiana non prevede criteri obiettivi e “ La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell’Unione .Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato..”* Infatti la Corte evidenzia che *“l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa che, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali dirette all’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento delle procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito per tale rinnovo”*. e “



Non contempla nemmeno altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a tali contratti”.

L'impossibilità per l'odierna ricorrente di essere inserite in GaE e la circostanza che non vengono banditi i concorsi per consentire le immissioni in ruolo, sono entrambi fattori che, favorendo il perpetrarsi di contratti a tempo determinato, contribuiscono a produrre precariato. Tale circostanza è in contrasto con la normativa Europea cui l'Italia deve uniformarsi. L'illegittimità del comportamento dell'amministrazione, che con il proliferare dei contratti a tempo determinato, continua a produrre precariato è evidente e non fa nulla per evitarlo, tenuto conto del fatto che impedisce a coloro che hanno titolo per la stabilizzazione, di poterlo fare.

E chiaro che il non consentire ai diplomati magistrali l'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento, impedisce di fatto a loro l'accesso ai ruoli dello Stato e conseguentemente la possibilità per costoro di ottenere contratti da lavoro a tempo indeterminato, come sarebbe giusto che fosse. E tale situazione incrementa sempre di più – come è stato fino ad oggi – l'uso da parte dell'Amministrazione di contratti a tempo determinato, creando e ampliando sempre di più la categoria del precariato.

Sussiste pertanto il *periculum in mora*, perché il mancato inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento per l'odierna ricorrente, titolare del corrispondente diritto, impedisce a costei di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo indetto con la Legge 107/2015 e successivo Decreto n. 767/2015.

Va da sé inoltre che così facendo il legislatore, anziché “...*promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro dei cittadini...*” (art.10 4 Costituzione) “... *e tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni....; curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori...*” (art.10 35 Costituzione), non solo non rende effettive le condizioni per farlo, ma impedisce agli stessi di poter concretizzare anni di studio ed aspirazioni incrementando disuguaglianza e disoccupazione e precarietà.

Ancora sul *fumus boni iuris* e sul *periculum in mora*

Oltre a quanto sopra esposto, si porge all'attenzione dell'Organo Giudicante la circostanza che recentemente è stata approvata la legge 13 luglio 2015 n. 107 “...*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti...*”. Orbene, tale legge autorizza il Ministero Istruzione Università e Scientifica ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado....Il Ministero,



in attuazione della legge citata ha pubblicato in data 17 luglio 2015, il Decreto n. 767/2015 il quale all'articolo 1 disciplina: “...*Articolo 1 Piano straordinario di assunzioni docente 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 95, della Legge, è indetta, per l'anno scolastico 2015/2016, una procedura di assunzione in attuazione delle fasi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, della medesima Legge (piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado).*

2. *La procedura di assunzione è finalizzata alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del Testo Unico, nonché per la copertura dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla Legge e ripartiti per gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, per tipologia di posto e per regioni.* 3. *Il piano straordinario di assunzioni è attuato secondo le fasi descritte, in ordine di sequenza, all'articolo 1, comma 98, della Legge e richiamate all'articolo 3 del presente decreto....”.* L'articolo 2 del medesimo decreto disciplina: “...*Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 comma 96 della Legge”* (si intende la legge n. 107/2015 sopra indicata), “...*possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a) b) c) dell'articolo 1 comma 98, le seguenti categorie di aspiranti: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n-75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. B) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie avvenuta per il triennio 2014/2017...”.*

Il Decreto Ministeriale citato, attuativo della legge 107/2015 all'articolo 2 parla di “...**soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge n. 296/2006...**”.



Ed è noto oramai, per quanto sopra argomentato che i diplomati magistrali sono coloro in possesso del titolo abilitante che, all'epoca dell'entrata in vigore dell'indicata legge 296/2006 dovevano essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento già permanenti, *“...Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione” (art-lo 1 comma 605 lett. C legge 196/2006...”*. Ne consegue che, proprio costoro sarebbero oggi destinatari del piano straordinario di assunzioni ed in particolare i soggetti indicati nel punto b) dell'articolo 2 citato. A maggior ragione sussiste il pericolo che - in mancanza di inserimento immediato della odierna ricorrente, in possesso di diploma magistrale e pertanto di diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento - costei venga ingiustamente esclusa dal piano assunzioni, con la conseguenza che soggetti in coda rispetto ai diplomati magistrali, sono assunti al posto di questi ultimi che non sono inseriti in G.a.E. solo ed esclusivamente per colpa di un'errata interpretazione normativa o di un'errata politica fino ad oggi condotta. A maggior ragione quindi si insiste affinché l'ill.mo Tribunale adito voglia emettere il provvedimento cautelare in corso di causa, in questa sede richiesto onde evitare che la situazione giuridica soggettiva consolidata in capo alle odierna ricorrente, venga lesa, in modo definitivo, non consentendo l'immissione in ruolo alla signora Bertelli, pur titolare del corrispondente diritto.

Si evidenzia pertanto:

- 1.- La ricorrente è diplomata magistrale con diploma conseguito entro gli anni 2001-2002.
- 2.- I docenti diplomati magistrali entro l'anno 2001-2002, hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.
- 3.- I docenti diplomati magistrali entro l'anno 2001-2002 sono i docenti in possesso dell'abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (legge 296/2006 articolo 1 comma 605 punto c).
- 4.- Il decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento n° 235/2014 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non consente ai diplomati magistrali entro l'anno 2001-2002 di presentare domanda di inserimento in G.a.E. (Sentenze Consiglio di Stato n° 1973/2015 e n° 3788 /2015).
- 5.- Il piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015 prevede la partecipazione all'assunzioni dei soggetti iscritti a pieno titolo alle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 296/2006 comma 605 punto c).



6.- Sussistono il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* affinché venga emesso provvedimento d'urgenza ex art.lo 700 c.p.c.

Conseguentemente la signora Giulia Bertelli è costretta a tutelare i propri interessi presso le competenti autorità, ed a convenire in giudizio il **Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca [M.I.U.R.]** in persona del Ministro *pro-tempore*; **l'Ambito Territoriale Provinciale di Torino**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*

IN VIA CAUTELARE

Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art.lo 700 c.p.c., e 669-bis c.p.c. *fumus boni iuris* e *periculum in mora* -

In via principale

Considerata l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento;

- verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;
- verificata la validità della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento presentata in data 10 maggio 2014 da Giulia Bertelli;
- ordinare al Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*; l'Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* di inserire la signora Giulia Bertelli nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino a decorrere quanto meno dalla data di presentazione della domanda di inserimento ai sensi del Decreto Ministeriale (235/2014);
- conseguentemente ordinare alle Amministrazioni convenute - ciascuna per la propria competenza - di accogliere la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento a decorrere dalla data della sua presentazione, a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini di



consentire alla ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 punto b) Decreto n. 767/2015 e dalla legge 107/2015 articolo 1;

In via principale ed alternativa

- Considerata l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento;
- verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;
- qualora l'organo Giudicante non ritenesse valida o utilmente prodotta la domanda di inserimento in G.a.E. prodotta dalla signora Giulia Bertelli;
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per le proprie competenze, di consentire la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento terza fascia per l'insegnamento per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino, riattivando eventualmente le funzioni della piattaforma "online";
- ordinare al Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*; all'Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; all'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* di inserire la signora Giulia Bertelli nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino a decorrere quanto meno dalla data di presentazione della domanda di inserimento ai sensi del Decreto Ministeriale (235/2014);
- conseguentemente ordinare alle amministrazioni convenute di accogliere la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento a decorrere dalla data della sua presentazione, a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini di consentire a costei di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 e punto b) Decreto n. 767/2015 e dalla Legge 107/2015 articolo 1;

Sempre in via principale ed alternativa

- nel caso in cui l'Organo Giudicante ritenesse non doversi considerare l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, in ogni caso per quanto sopra esposto;
- verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;
- verificata la validità della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento presentata in data 10 Maggio 2014;



- ordinare al Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*; all'Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; all'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* di inserire la signora Giulia Bertelli nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino a decorrere quanto meno dalla data di presentazione della domanda di inserimento ai sensi del Decreto Ministeriale (235/2014);

- conseguentemente ordinare alle Amministrazioni convenute - ciascuna per la propria competenza - di accogliere la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento a decorrere dalla data della sua presentazione, a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini di consentire alla ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 punto b) Decreto Ministeriale n. 767/2015 e dalla legge 107/2015 articolo 1.

Sempre in via principale eventuale ed alternativa

- Nel caso in cui l'Organo Giudicante ritenesse non doversi considerare l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, in ogni caso per quanto sopra esposto;

- verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

- qualora l'organo Giudicante non ritenesse valida o utilmente prodotta la domanda di inserimento in G.a.E. del 10 Maggio 2014;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per le proprie competenze, di consentire la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino, riattivando eventualmente le funzioni della piattaforma "*online*";

- ordinare al Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*; all'Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; all'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* di inserire la signora Giulia Bertelli nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino a decorrere quanto meno dalla data di presentazione della domanda di inserimento ai sensi del Decreto Ministeriale (235/2014);



- conseguentemente ordinare alle amministrazioni convenute di accogliere la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento a decorrere dalla data della sua presentazione, a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini di consentire a costei di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 e punto b) Decreto n. 767/2015 e dalla Legge 107/2015 articolo 1.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli Avvocati Annamaria Gigli e Francesco Tropepi.

NEL MERITO

In via principale

- Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento dell'Ambito territoriale di Torino classe di concorso (EEEE) scuola primaria valida per l'anno scolastico 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;
- Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza ad emettere tutti gli atti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

In via principale ed alternativa

- considerata l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento;
- accertato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino III fascia, classe di concorso (EEEE);
- verificata la validità della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento presentata in data 10 maggio 2014 da Giulia Bertelli;
- ordinare al Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*; l'Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del



legale rappresentante *pro-tempore*; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* di inserire la signora Giulia Bertelli nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino a decorrere quanto meno dalla data di presentazione della domanda di inserimento ai sensi del Decreto Ministeriale (235/2014);

- conseguentemente ordinare alle Amministrazioni convenute - ciascuna per la propria competenza - di accogliere la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento a decorrere dalla data della sua presentazione, a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini di consentire alla ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 punto b) Decreto n. 767/2015 e dalla legge 107/2015 articolo 1.

In via principale ed alternativa

- considerata l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento;
- accertato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino III fascia, classe di concorso (EEEE);
- qualora l'organo Giudicante non ritenesse valida o utilmente prodotta la domanda di inserimento in G.a.E. prodotta dalla signora Giulia Bertelli;
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per le proprie competenze, di consentire la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento terza fascia per l'insegnamento per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino, riattivando eventualmente le funzioni della piattaforma "online";
- ordinare al Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*; all'Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; all'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* di inserire la signora Giulia Bertelli nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per



l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino a decorrere quanto meno dalla data di presentazione della domanda di inserimento ai sensi del Decreto Ministeriale (235/2014);

- conseguentemente ordinare alle amministrazioni convenute di accogliere la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento a decorrere dalla data della sua presentazione, a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini di consentire a costei di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 e punto b) Decreto n. 767/2015 e dalla Legge 107/2015 articolo 1.

Sempre in via principale ed alternativa

- Nel caso in cui l'Organo Giudicante ritenesse non doversi considerare l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, in ogni caso per quanto sopra esposto;
- accertato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino III fascia, classe di concorso (EEEE);
- verificata la validità della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento presentata in data 10 Maggio 2014;
- ordinare al Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*; all'Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; all'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* di inserire la signora Giulia Bertelli nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino a decorrere quanto meno dalla data di presentazione della domanda di inserimento ai sensi del Decreto Ministeriale (235/2014);
- conseguentemente ordinare alle Amministrazioni convenute - ciascuna per la propria competenza - di accogliere la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento a decorrere dalla data della sua presentazione, a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini di consentire alla ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 punto b) Decreto Ministeriale n. 767/2015 e dalla legge 107/2015 articolo 1.



Sempre in via principale eventuale ed alternativa

- Nel caso in cui l'Organo Giudicante ritenesse non doversi considerare l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, in ogni caso per quanto sopra esposto;
- accertato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino III fascia, classe di concorso (EEEE);
- qualora l'organo Giudicante non ritenesse valida o utilmente prodotta la domanda di inserimento in G.a.E. del 10 Maggio 2014;
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per le proprie competenze, di consentire la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino, riattivando eventualmente le funzioni della piattaforma "online";
- ordinare al Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*; all'Ambito Territoriale Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; all'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* di inserire la signora Giulia Bertelli nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di Torino a decorrere quanto meno dalla data di presentazione della domanda di inserimento ai sensi del Decreto Ministeriale (235/2014);
- conseguentemente ordinare alle amministrazioni convenute di accogliere la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento a decorrere dalla data della sua presentazione, a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini di consentire a costei di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 e punto b) Decreto n. 767/2015 e dalla Legge 107/2015 articolo 1.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli Avvocati Annamaria Gigli e Francesco Tropepi.

Con riserva di agire, per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.



Il presente ricorso tratta di materia lavoro e il valore della causa di è indeterminato. Ai fini del pagamento del contributo unificato il presente procedimento è esente ai sensi dell'art. 37 co. 6, D.L. 6.7.2011 n° 98 poiché il reddito della ricorrente è inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115.

Si allegano i seguenti documenti in copia

- 1.- Diploma magistrale della ricorrente
- 2.- D.M. M.I.U.R. n. 235/2014.
- 3.- Domande di inserimento in GaE.
- 4.- Provvedimento di esclusione del 25.07.2014.
- 5.- Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015.
- 6.- Diffida inviata al M.I.U.R.
- 7.- Decreto Ministeriale n. 325/2015.
- 8.- Domanda di inserimento in GaE.
- 9.- Estratto legge 107/2015.
- 10.- D.M. M.I.U.R. n. 767/2015.
- 11.- Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014
- 12.- Copia Regio Decreto n. 1054/1923 del 6 maggio – art.lo 53.
- 13.- T.U. Scuola Decreto legislativo n. 297/1994 – art.lo 197.
- 14.- Decreto Ministeriale n° 434 del 10 marzo 1997 – art.lo 2.
- 15.- D.P.R. n° 323 del 1 23 luglio 1998.
- 16.- Comunicazione Ministero della Pubblica Istruzione del 03.03.1997.
- 17.- Circolare Ministeriale 18 marzo 2003 n. 31 art.lo 4.1.
- 18.- Ordinanza Tribunale di Perugia del 26.06.2013.
- 19.- Ordinanza del Tribunale di Perugia – Collegio del 23.12.2013.
- 20.- Parere Consiglio di Stato del 05.06.2013 – Numero affare 04929/2012.
- 21.- Diffida inoltra al M.I.U.R. del 01 febbraio 2014.
- 22.- Comunicazione M.I.U.R. del 28 febbraio 2014.
- 23.- Estratto comunicato stampa del 14 marzo 2014.
- 24.- Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V n° 5833 del 19 novembre 2012.
- 25.- Sentenza T.A.R. Piemonte n° 00110/2014 del 18.01.2014.
- 26.- Attestazione del M.I.U.R. del 16.01.2014.



- 27.- Attestazione del M.I.U.R. del 13.08.2013.
- 28.- Attestazione del M.I.U.R. del 15.11.2013.
- 29.- Petizione alla Commissione Europea del 28.08.2013.
- 30.- Ordinanza T.A.R. Lazio n° 02394/2015.
- 31.- Ordinanza T.A.R. Lazio n° 02401/2015.
- 32.- Sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015.
- 33.- Ordinanza del Tribunale di Avezzano del 09.06.2015.
- 34.- Ordinanza T.A.R. Lazio Sezione Staccata di Latina del 18.09.2015.
- 35.- Sentenza C.d.S. n° 04232/2015 del 10.09.2015

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolare circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della odierna ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di Torino e nella scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per il triennio 2014/2017.

Il piano straordinario del M.I.U.R. di immissioni a ruolo - a tempo indeterminato - di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle G.a.E., di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per scuola primaria classe di concorso (EEEE), valide per il triennio 2014/2017

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi dei docenti oggi inseriti nella detta GaE, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di



docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per le ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza e di altri eventuali provvedimenti sul sito internet dell'Amministrazione resistente sul sito http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19.02.1990 n° 106 la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GaE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti di esclusione degli odierni ricorrenti.

Che pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui ci interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinchè voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e di eventuali provvedimenti:

- a) quanto al M.I.U.R. convenuto mediante notifica di copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza e di eventuali altri provvedimenti siano pubblicati sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15.

Roma 10 novembre 2015

Avv. Annamaria Gigli

Avv. Francesco Tropepi

